



ASSOHOLDING ACADEMY

LA PARTICOLARITA' DELLA HOLDING SOCIETA' SEMPLICE

Barbara Cortese

Segretario Generale Assoholding

WEBINAR

**NOVITÀ 2021
HOLDING E INTERMEDIARI FINANZIARI
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

MODERA

Gaetano De Vito

GIORNO

5 marzo 2021

PERCHÉ COSTITUIRE UNA HOLDING

- 1- Esigenze di ordine produttivo commerciale
- 2- Necessità di carattere finanziario
- 3- Crescita e diversificazione del business
- 4- Ingresso terzi nella compagine societaria
- 5- Razionalizzazione fiscale (iva di gruppo, gruppo Iva, consolidato fiscale, holding in paese efficiente, sfruttamento Pex)
- 6- Salvaguardia del patrimonio di famiglia
- 7- Necessità legate al passaggio generazionale
- 8- Ogni altra necessità che vi venga in mente!

QUALE FORMA SOCIETARIA DELLA HOLDING?

Compresi gli OBIETTIVI ed i VANTAGGI che si possono conseguire tramite lo strumento della HOLDING, bisognerebbe valutare un ulteriore aspetto:

- QUAL È LA FORMA SOCIETARIA PIU' ADATTA PER COSTITUIRE UNA HOLDING

La scelta deriva dalla risposta al seguente quesito:

QUALE ATTIVITA' DEVE SVOLGERE LA HOLDING?

- Pura gestione immobiliare;
- Gestione mista di partecipazioni e immobiliare;
- Attività mista operativa

Se la risposta è:

Solo attività di gestione di partecipazioni o eventualmente di gestione di partecipazioni e attività di gestione immobiliare

LA SOCIETA' SEMPLICE POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE MIGLIORE

La società semplice, il modello base delle società di persone, non può svolgere attività commerciale, ma può gestire partecipazioni ed immobili destinati ad es. alla locazione (ma non alla rivendita).

Proprio per il fatto che viene costituita per la detenzione di patrimonio personale (immobili e/o quote societarie) è particolarmente consigliato il suo utilizzo con il coniuge o i familiari, poiché non operando in campo commerciale, si limita a svolgere il ruolo di **«cassaforte del patrimonio familiare»**

HOLDING SOCIETÀ SEMPLICE

STRUTTURA SEMPLICE, PRATICA E MALLEABILE

È la forma più elementare di organizzazione societaria per l'esercizio di un'attività economica caratterizzata da:

- 1- Forma libera per la conclusione del contratto sociale salvo rispettare quella prevista per la particolare natura dei beni oggetto di conferimento
- 2- Divieto di esercizio di attività commerciali
- 3- Ampia possibilità di deroga alla disciplina legale onde adattare le clausole contrattuali alle specifiche esigenze dei soci
- 4- Assenza di particolari formalismi nella gestione
- 5- Regime impositivo caratterizzato da «trasparenza» rispetto ai soci ovvero da prelievi impositivi alla fonte o sostitutivi

HOLDING – SOCIETA' SEMPLICE ANCHE NELLA GESTIONE

GESTIONE MINIMA

- Costituzione senza notaio
- Modifiche societarie senza notaio
- Tutti i soci amministrano senza deleghe
- No contabilità
- No bilanci

ASPETTI FISCALI

- Tassazione per trasparenza

S.S. – FLESSIBILITÀ CLAUSOLE CONTRATTUALI

Lo schema legale del contratto sociale

- 1- Possibile limitazione del potere di amministrazione e rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci (secondo taluni **possibile nomina di amministratori non soci**)
- 2- Possibile **esclusione della responsabilità patrimoniale** per i soci non amministratori
- 3- Specifica regolamentazione della successione per morte alternativa alla liquidazione della quota in favore degli eredi
- 4- Possibile conferimento del mero godimento di beni o di prestazioni d'opera

Possibile fissazione:

- 1- di regole particolari nelle procedure di distribuzione degli utili
- 2- di criteri particolari di calcolo del valore di liquidazione delle quote dei soci (esclusivo parametro di bilancio – esclusione dei plusvalori latenti – ecc.)

S.S. - FORMALISMI GESTIONALI

Le società semplici sono iscritte in una **sezione speciale del Registro delle Imprese** ma:

- 1- Non hanno obbligo di tenuta di scritture contabili: da contemperare con l'obbligo del rendiconto gestionale e con l'opportunità fiscale di redazione di un inventario (utile una esplicita previsione statutaria in tale senso con indicazione dei criteri di valutazione)
- 2- Non hanno obbligo di deposito del bilancio nel registro delle imprese
- 3- Non hanno l'obbligo di presentazione del Modello Redditi SP se non dichiarano redditi (holding, salvo incasso dividendi e realizzo capital gain)
- 4- La formazione della volontà dei soci è libera e non necessariamente assembleare

S.S. – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

- l'Agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica 956-22/2020 ha chiarito che anche le holding di partecipazione costituite in forma di società semplice sono tenute ad adempiere agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 605/1973.
- L'art. 162 bis del TUIR è applicabile a tutti i soggetti d'imposta e non solo alle società commerciali.
- L'assenza dei bilanci non è considerata rilevante poiché le informazioni rilevanti nelle ss possono essere acquisite dai rendiconti annuali

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA PER LE S.S. L'ORIENTAMENTO DI ASSO HOLDING

- L'obbligo di comunicazione ai fini dell'ARF, ancor prima della conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate è sempre stata affermata da Assoholding → circolare n. 2 del 2019, par 8.1 posto che in presenza dei necessari requisiti, il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2016/1164/UE (dalla quale prende origine l'art. 162 del TUIR) è avvenuto in senso ampio interessando non solo i soggetti IRES ma anche i soggetti IRPEF.
- A maggior ragione si ritiene che le **ss siano per natura società pure e quindi tenute in ogni caso alle comunicazione all'Anagrafe tributaria**

SE LA HOLDING HA NATURA MISTA?

Se la holding ha natura mista perché gestisce anche attività operativa commerciale, occorre abbandonare l'idea di costituire la holding come società semplice e indirizzarsi su **forme societarie più complesse** quali **le società di capitali** (s.r.l; s.pa.) e ciò al fine di evitare che l'attività operativa della holding implichi responsabilità personali da parte dei soci.

COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA



Holding industriali e commerciali



Principio di prevalenza - elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato



Test di prevalenza



ASSOHOLDING ACADEMY

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELLE HOLDING ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Barbara Cortese

Segretario Generale Assoholding

WEBINAR

**NOVITÀ 2021
HOLDING E INTERMEDIARI FINANZIARI
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

MODERA

Gaetano De Vito

GIORNO

5 marzo 2021

HOLDING: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

SCHEMA NORMATIVO D'INSIEME

- **ADRE** – art. 7 D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 – Creazione dell'Archivio delle comunicazioni anagrafiche del rapporto
- **FATCA** – D.M. 6 agosto 2015 e **CRS** – D.M. 28 dicembre 2015

Legge n. 95 del 18 giugno 2015 che ha ratificato l'accordo IGA Italia/USA e recepito il CRS

- **DAC 6** – Direttiva 2018/16/UE – Le cui prime scadenze sono scadute lo scorso 28 febbraio 2021

IL MEF STABILISCE NUOVI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI CRS/FATCA

Decreto del MEF 20 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale del 9 Luglio 2019)



DM 28 dicembre 2015 (c.d. Decreto CRS) e il DM del 6 agosto 2015 (c.d. Decreto FATCA)

- Sposta i termini previsti per la trasmissione delle informazioni finanziarie relative all'anno solare precedente dal 30 aprile al 30 giugno di ciascun anno.
- il commentario e il manuale di attuazione del CRS rappresentano strumenti illustrativi ed interpretativi
- adeguare la nostra legislazione alla direttiva 2014/107/UE (DAC2) del Consiglio recante modifiche della direttiva 2011/16/UE circa lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.

ADRF - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE PRIMARIA

- Articolo 7 sesto comma D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 → Creazione dell'Archivio e comunicazione delle anagrafiche del rapporto
- Articolo 11 Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011 → Comunicazione integrativa annuale dei dati contabili

NORMATIVA SECONDARIA

- Provvedimento del 10 febbraio 2015 → impianto normative del tracciato unico
- Provvedimento del 25 gennaio 2016 → specifiche tecniche tracciato unico
- Provvedimento 27 giugno 2016 → modifiche al provvedimento del 25 gennaio 2016
- Provvedimento 6 dicembre 2011 → Esiti di elaborazione e tempistiche di risposta

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SEZIONE DATI ANAGRAFICI

L'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto la comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari (integrazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 605/1973) dettando dati e finalità.

I provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008 attuano l'art. 37 prevedendo per gli operatori finanziari:

- la comunicazione mensile
- tramite canale Entratel, sostituito dal 2016 dall'infrastruttura SID con provv. 26 gennaio 2016;
- dei seguenti dati:
 - Anagrafica e codice fiscale
 - Tipo rapporto finanziario
 - Data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto
 - Ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SEZIONE DATI CONTABILI

L'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011, ha previsto la comunicazione dei dati contabili.

Successivamente l'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha modificato il comma 4 dell'art. 11 prevedendo la comunicazione della giacenza media per conti correnti e conti di deposito

I provvedimenti del 25 marzo 2013 (comunicazione dei dati contabili e regole SID) e del 28 maggio 2015 (obbligo di comunicazione della giacenza media) attuano l'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011), prevedono:

- la comunicazione annuale
- Tramite canale SID
- dei seguenti dati:
 - ID rapporto - chiave principale della comunicazione
 - Dati contabili del rapporto (v. allegato 2 al provvedimento 26 gennaio 2016)
 - Tipologia rapporto secondo il codice tipo rapporto

FINALITA' DI UTILIZZO DEI DATI

Fin dall'origine (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

- Fiscali (Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia Dogane, tramite la procedura telematica indagini finanziarie)
- Riscossione mediante ruolo
- Penale (Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di P. G. delegati)
- Prevenzione del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (U.I.F.))
- Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia)
- Valutaria (Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza)
- Indagini Consob

Dal 2015

- utilizzo dei saldi per analisi del rischio (comma 4 dell'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge finanziaria 2015)
- pignoramento presso terzi nei procedimenti civili (Art. 492-bis c.p.c.)

Dal 2016: Controlli ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

Dal 2019: Utilizzo dei dati contabili e saldi da parte della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione (legge 30 dicembre 2018, n. 145)

COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI MODALITÀ E TERMINI

DATI MENSILI / NEI TERMINI

- ✓ Invio ordinario dei dati mensili (nuovi rapporti e chiusure) → entro il mese successivo
- ✓ Invio degli aggiornamenti anagrafici dei soggetti del rapporto (subentro, cessazione delegato, reintestazione, ecc.) con invio straordinario comunicazione '2 aggiornamento/sostituzione' → entro il mese successivo

FUORI TERMINE

- ✓ Invio straordinario di tipo '1 nuovi rapporti' per comunicare tardivamente nuovi rapporti e nello stesso flusso anche i dati contabili delle annualità scadute (se il tipo rapporto lo prevede)
- ✓ Per le comunicazioni di chiusura dei rapporti, inviate oltre il mese di riferimento, va sempre effettuato l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento/sostituzione rapporti'

DATI ANNUALI // NEI TERMINI DI INVIO DEI DATI CONTABILI ANNUALI E LORO CONSOLIDAMENTO

- ✓ Entro il 15 febbraio di ciascun anno e nei 90 gg. successivi possono essere inviate solo comunicazioni ordinarie di tipo '3 saldi annuali' per l'annualità in scadenza (anno n-1)

OLTRE IL TERMINE DI CONSOLIDAMENTO DEI DATI CONTABILI

- ✓ Oltre i 90 gg. le informazioni dei saldi possono essere inviate soltanto attraverso l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento sostituzione rapporti': in questo caso va riproposto il rapporto nella sua interezza comprese le anagrafiche e i dati contabili della annualità in corso e precedenti.

ESITI DI ELABORAZIONE → Entro 60 gg. dagli invii sono restituiti gli esiti mensili e annuali

FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 2 FEBBRAIO 2018

Holding: quali sono le modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni?

La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il c.d. “cash pooling”;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

- per partecipazioni oggetto di comunicazione all'Archivio si intendono quelle iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;
- i finanziamenti e i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18,
- il c.d. “cash pooling”, è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al ‘pool’ ;
- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (CODICE RUOLO 7) OBBLIGHI DELLE HOLDING

FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 5 FEBBRAIO 2016



- Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle holding.
- La **comunicazione** del dato del **TITOLARE EFFETTIVO** del rapporto finanziario deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della **normativa antiriciclaggio**, come indicato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

GRAZIE

Per più informazioni

mail@assoholding.it // +39 06 84 17 482

www.assoholding.it